

CARTA DEI SERVIZI DELLA QUESTURA DI RIETI

INDICE

1. Premessa	2
2. Principi Fondamentali	2
3. La Qualità	3
4. Servizi Offerti	4
5. Certezza del servizio	5
6. Informazione e tutela del cittadino	6
7. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico	7
8. Ufficio Immigrazione	8
9. Polizia Amministrativa e Sociale Licenze, Autorizzazioni di Polizia e Dichiarazioni di Inizio Attività	9
Documenti di Espatrio	10
10. Ufficio Minori	11
11. Ufficio Concorsi ed Arruolamento	11
12. Validità della carta dei servizi	11
13. Appendice	12

1- PREMESSA

Al fine di ottimizzare le attività della Questura di Rieti e semplificare i rapporti con il cittadino, la Questura di Rieti, ha redatto la presente carta dei servizi, un documento che illustra i compiti e gli impegni della Polizia di Stato per garantire ai cittadini la sicurezza in termini di qualità totale per raggiungere la massima soddisfazione dei cittadini.

Grazie a questo documento il cittadino viene messo a conoscenza dell'organizzazione della Questura, delle tipologie e della qualità dei servizi offerti.

2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

I servizi resi dalla Polizia di Stato si ispirano ai seguenti principi:

UGUAGLIANZA – la Questura di Rieti si impegna a svolgere i propri compiti ispirandosi al principio di uguaglianza nei confronti di ogni essere umano, su un piano di rispetto e di pari dignità.

IMPARZIALITA' – la Questura di Rieti si impegna ad operare secondo criteri di obiettività, equità ed imparzialità.

CONTINUITA' – la Questura di Rieti si impegna a fornire i propri servizi con continuità, regolarità e senza interruzioni.

PARTECIPAZIONE – la Questura di Rieti si impegna a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al miglior funzionamento dei servizi, accogliendo segnalazioni e proposte rivolte allo scopo e facendo partecipare i cittadini ai procedimenti amministrativi che li riguardano, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

EFFICIENZA ED EFFICACIA – la Questura di Rieti si impegna a perseguire il continuo miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi, anche attraverso la formazione professionale continua del proprio personale.

3 – LA QUALITA'

Gli standards di qualità individuati dei servizi offerti riguardano:

- orari di apertura degli uffici;
- tempi di attesa agli sportelli;
- tempi di evasione delle pratiche;
- formazione e disponibilità del personale;
- comprensione della modulistica utilizzata;
- chiarezza delle informazioni fornite.

Gli standards, sia in termini di contenuti che di misura, rimangono fissi sino all'ufficializzazione di nuovi migliorativi rispetto ai precedenti che saranno ridefiniti sulla base di indagini periodiche condotte su:

- Il livello attuale della soddisfazione dei cittadini;
- nuove esigenze emerse e/o emergenti;
- modifiche dei procedimenti burocratico-amministrativi previste da nuove Leggi;
- suggerimenti dei cittadini.

La continua attenzione verso le esigenze dei cittadini risulta essere il percorso vincente per poter ottenere la qualità totale, obiettivo che la Questura di Rieti intende perseguire.

Per l'ascolto i cittadini si possono rivolgere:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- sito internet della Polizia di Stato;

4 - SERVIZI OFFERTI

La Polizia di Stato è presente sul territorio della Provincia di Rieti attraverso la Questura e le specialità della Polizia Stradale e della Polizia delle Telecomunicazioni.

La Questura di Rieti ha competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, preventiva ed informativa ed è articolata nei seguenti uffici.

L'Ufficio di Gabinetto – che svolge compiti di tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

La Divisione di Polizia Anticrimine – che svolge compiti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di misure di prevenzione ed al cui interno operano la Squadra Mobile, ufficio incaricato dell'attività investigativa e il Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, ufficio preposto all'ausilio tecnico scientifico da fornire alle attività investigative della Polizia Giudiziaria;

La Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale – articolata nell'Ufficio di Polizia Amministrativa, incaricato del rilascio di autorizzazioni e del controllo sulle attività connesse e nell'Ufficio Immigrazione, incaricato dell'espletamento di tutte le attività connesse all'immigrazione ed alla circolazione sul territorio dello Stato dei cittadini stranieri;

La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali, (D.I.G.O.S.) che si occupa dell'attività informativa della Polizia di Stato e del contrasto della criminalità a matrice terroristica;

l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – al cui interno operano: la Squadra Volante che, nell'arco delle 24 ore, con almeno due volanti per ogni turno di servizio e la pattuglia “poliziotto di quartiere” nella fascia oraria 08.00/20.00, si occupa di prevenzione e repressione dei reati nell'ambito cittadino, oltre a fornire un primo immediato soccorso ai cittadini che ne fanno richiesta tramite l'utenza telefonica “113”; l'Ufficio Denunce, incaricato dell'acquisizione delle notizie di reato.

Nella Provincia di Rieti, sono presenti due Posti di Polizia in località Terminillo ed a Passo Corese, nel Comune di Fara Sabina, entrambi dipendenti della Questura, che svolgono servizi tesi al controllo del territorio, con la presenza di una volante nella fascia oraria 08.00/20.00 e di personale addestrato nel soccorso alpino nella fascia oraria 08.00/20.00 e comunque nei periodi di apertura delle piste da sci.

L'obiettivo primario della Polizia di Stato è quello di essere vicina alla gente, vicina ai bisogni sempre più diffusi di sicurezza che la società italiana esprime a tutti i livelli di fronte ai fenomeni di grande e piccola criminalità.

La Questura di Rieti sta attuando iniziative di rilievo volte ad incrementare i rapporti con i cittadini assicurando presenza e visibilità sul territorio.

In questo progetto rientrano le iniziative: 1) della raccolta delle denunce a domicilio per fornire un valido aiuto a quelle persone che, anziane o disabili, non sono in grado di recarsi presso l'Ufficio Denunce; 2) del progetto di “Educazione alla legalità”, che ha visto e vedrà coinvolti gli studenti delle scuole della provincia reatina di ogni ordine e grado; 3) il sito Web della Polizia di Stato – Questura di Rieti, visitabile all'URL: <http://questure.poliziadistato.it/it/Rieti> .

5 - CERTEZZA DEL SERVIZIO

1. Controllo del territorio

E' assicurato con servizi di vigilanza da parte del personale in divisa ed in abiti civili, prevalentemente in città, nella zona del Terminillo e nel comune di Fara Sabina, nell'arco delle 24 ore, con impiego diverso di personale nei vari turni di servizio.

Il Questore assicura i servizi dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica nell'ambito di tutta la provincia avvalendosi delle altre Forze di Polizia presenti sul territorio (Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato).

2. Pronto Intervento

Il servizio di pronto intervento "113" è funzionante continuativamente nell'arco delle 24 ore. La Questura invierà sul posto l'equipaggio più vicino della polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e/o comunque il personale dell'Ente deputato a soddisfare la richiesta del cittadino.

3. Altri Servizi

Gli uffici della Questura per qualsiasi tipo di denuncia sono aperti al pubblico continuativamente nell'arco delle 24 ore. Per gli altri servizi consultare gli orari di apertura negli appositi riquadri di questa carta dei servizi.

La Questura, ad esclusione delle denunce di fatti costituenti reato, riceve le segnalazioni dei cittadini anche sul sito internet <http://www.poliziadistato.it>.

6 – INFORMAZIONE E TUTELA DEL CITTADINO

1. Informazione

La Questura di Rieti si impegna a tenere informati i cittadini circa i servizi, le modalità di prestazione, le procedure e le iniziative.

Allo scopo verranno utilizzati vari strumenti:

- Gli sportelli;
- Mezzi di comunicazione di massa;
- Opuscoli informativi;
- Linee telefoniche;
- Sito internet <http://questure.poliziadistato.it/Rieti> ;
- Visita alla Questura da parte di scolaresche, associazioni ecc.;
- Altre metodologie di comunicazione che si riterranno opportune ed appropriate.

2. Tutela del Cittadino

Ai vari provvedimenti adottati dalla Questura il cittadino può proporre ricorso agli Organi e nei tempi indicati nei relativi atti che verranno notificati agli interessati nei termini previsti dalla Legge.

Il cittadino può prendere visione degli atti relativi al procedimento che lo riguarda rivolgendosi all'U.R.P. e tramite questo ufficio prendendo appuntamento con il Funzionario responsabile del procedimento stesso.

3. Valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini

La Questura attua, periodicamente, anche accogliendo suggerimenti e richieste dei cittadini, sondaggi e ricerche per valutare il grado di soddisfazione degli utenti circa i servizi forniti in quanto ad efficienza, efficacia, tempestività, cortesia e preparazione del personale.

Essendovi tra gli obiettivi della Questura di Rieti il raggiungimento di standards di qualità sempre più alti, le ricerche saranno orientate all'ottimizzazione dei servizi stessi.

La Questura si impegna ad informare l'Opinione Pubblica circa i risultati dei sondaggi e delle ricerche, comunicando anche eventuali iniziative di provvedimenti correttivi intrapresi alla luce dei risultati.

7 - L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

In linea con la volontà legislativa espressa dal Governo e con le direttive del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Questura di Rieti desidera percorrere la strada verso il cittadino per capire le sue esigenze di sicurezza al fine di rendere un servizio di qualità totale e di ottenere quindi la sua piena soddisfazione.

In questa ottica è stato istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per dare attuazione al principio della trasparenza amministrativa, provvedere al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, garantire il diritto di accesso alla documentazione, fornire una corretta informazione ai cittadini e migliorare ed estendere l'accesso ai servizi forniti dalla Questura.

L'U.R.P. costituisce, non solo uno strumento di ascolto dei bisogni degli utenti da parte della Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ma anche una leva per il miglioramento nella semplificazione del linguaggio e l'aggiornamento delle modalità con cui si propone all'utenza.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico:

- accoglie e ascolta il cittadino;
- fornisce informazioni generiche sui servizi;
- da una risposta immediata o al massimo entro trenta giorni sullo stato del procedimento o rinvia ad altro servizio interno e/o esterno eventualmente competente;
- supporta il cittadino in difficoltà nell'uso della documentazione;
- cura le relazioni con gli altri servizi interni.

L'U.R.P. della Questura di Rieti è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e può essere contattato all'utenza telefonica 0746/299562 o via e-mail utilizzando la sezione "Scrivici..." presente sul sito web della Polizia di Stato al seguente URL: www.poliziadistato.it.

8 – L' UFFICIO IMMIGRAZIONE

L'Ufficio Immigrazione della Questura effettua i seguenti orari:

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

La consegna delle istanze per le dichiarazioni di presenza dei cittadini stranieri per motivi di turismo, affari, studio, visite (soggiorni di breve durata non superiori a tre mesi) e comunque per tutte quelle istanze da presentare in Questura come indicato nell'appendice di questa carta dei servizi, avviene negli orari di apertura dello sportello.

Tutte le altre istanze debbono essere presentate tramite gli Uffici Postali abilitati.

Il ritiro dei permessi di soggiorno pronti avviene esclusivamente il martedì ed il giovedì pomeriggio dietro presentazione di documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3 del D. L.vo 286/98.

Presso l'Ufficio immigrazione, all'utenza 0746/299674, è attivo uno sportello telefonico per le informazioni che osserva i seguenti orari:
il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

I documenti necessari alla presentazione delle istanze sono indicati nell'appendice di questa carta dei servizi.

Responsabile dei procedimenti è il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione ed in sua assenza il sostituto.

Tempi di rilascio dei documenti concernenti l'Ufficio Immigrazione.

<u>Tipo documento</u>	<u>Termine massimo rilascio previsto dalla normativa</u>	<u>Tempi effettivi di rilascio</u>
Permessi di soggiorno (elettronici) (D.L.vo 286/98- legge 189/02- D.P.R. 394/99 D.P.R. 334/04)	Giorni 45	2 mesi
Permesso di soggiorno CE (Art.9 D.L.vo 286/98 Art .16 D.P.R.394/99 D. L.vo 3/2007)	Giorni 45	2 mesi
Soggiorno per cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari (L. 30/07 e L. 32/07)	Giorni 90	Giorni 30

9 –POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

LICENZE, AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

Per ottenere il rilascio, il rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni di Polizia è aperto uno sportello presso l'Ufficio della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura che effettua i seguenti orari:

Lunedì - Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

I documenti necessari alla presentazione delle istanze sono indicati nell'appendice di questa carta dei servizi.

Responsabile dei procedimenti è il Dirigente della Divisione della Polizia Amministrativa ed in sua assenza il Vice Dirigente.

Tempi di rilascio delle Licenze ed Autorizzazioni di Polizia.

<u>Tipo documento</u>	<u>Termine massimo rilascio previsto dalla normativa</u>	<u>Tempi effettivi di rilascio</u>
Porto d'armi lunghe da fuoco (art. 42 TULPS)	Giorni 120	Giorni 20
Porto d'armi per tiro sportivo (Legge 323/86)	Giorni 90	Giorni 20
Licenza collezione armi comuni da sparo (Legge 110/75)	Giorni 120	Giorni 30
Licenza collezione armi artistiche, rare o antiche (art. 31 TULPS)	Giorni 120	Giorni 30
Commercio armi comuni da sparo (art. 31 TULPS)	Giorni 60	Giorni 30
Esportazioni armi comuni da sparo (art. 31 TULPS)	Giorni 90	Giorni 30
Nulla Osta acquisto armi comuni da sparo (art. 35 TULPS)	Giorni 90	Giorni 20
Carta Europea armi da fuoco (D.Lgs. 527/92)	Giorni 120	Giorni 30
Autorizzazione al trasferimento di armi (D.Lgs. 527/92)	Giorni 120	Giorni 20
Agenzia di Affari (art.115 TULPS)	Giorni 60	Giorni 30
Commercio Oggetti Preziosi (art.127 TULPS)	Giorni 60	Giorni 30
Licenza esercizio scommesse corse cavalli (art.88 TULPS)	Giorni 60	Giorni 30
Licenza esercizio scommesse corsa tris e formula 101 (art.88 TULPS)	Giorni 60	Giorni 15
Presa d'atto videocassette, musicassette ecc. (art. 75 TULPS)	Giorni 60	A VISTA
Nulla Osta attività di volo (art.9 D.L. 144/2005 – art. 1 D.M. 15.8.05))	Giorni 90	Giorni 30
Licenza per esercizi pubblici di telecomunicazioni-INTERNET	Giorni 90	Giorni 30

DOCUMENTI DI ESPATRIO

Per ottenere il rilascio, il rinnovo del passaporto o le autorizzazioni amministrative inerenti l'espatrio di minori è aperto uno sportello presso l'Ufficio Passaporti della Questura che effettua i seguenti orari:

Lunedì - Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

I documenti necessari alla presentazione delle istanze sono indicati nell'appendice di questa carta dei servizi.

Responsabile dei procedimenti è il Dirigente della Divisione della Polizia Amministrativa ed in sua assenza il Vice Dirigente.

Tempi di rilascio dei documenti di espatrio.

<u>Tipo documento</u>	<u>Termine massimo rilascio previsto dalla normativa</u>	<u>Tempi effettivi di rilascio</u>
Rilascio/Rinnovo Passaporti	Giorni 15	Giorni 7
Rilascio Passaporti Collettivi	Giorni 15	Giorni 10
Rilascio Certificati di Espatrio	Giorni 15	Giorni 7

10 – UFFICIO MINORI

Presso la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Rieti opera un ufficio in grado di dare risposte qualificate e professionali sui problemi che possono affliggere i minori.

Se un minore si trova in un momento di difficoltà o se si ha notizia di maltrattamenti o violenze subite da minori, si può parlarne con il personale preposto all'Ufficio Minori che, garantendo la massima riservatezza, aiuterà il minore e la sua famiglia fornendo tutte le possibili soluzioni a tali problemi.

L'Ufficio Minori si occupa infatti di:

- violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori;
- abbandono di minori;
- uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori;
- sfruttamento del lavoro minorile;
- evasione scolastica;
- criminalità diffusa minorile ed ogni caso di disagio e difficoltà.

11– UFFICIO CONCORSI ED ARRUOLAMENTO

Per ricevere informazioni inerenti il reclutamento di unità di leva nella Polizia di Stato quali Agenti Ausiliari, o mediante concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ogni cittadino si può rivolgere all'Ufficio Concorsi della Questura nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 anche all'utenza telefonica 0746/299607.

In ogni caso è possibile reperire ogni tipo di informazione sui concorsi e sui corsi della Polizia di Stato consultando la relativa pagina web raggiungibile all'URL: <http://www.poliziadistato.it>.

12 – VALIDITA' DELLA CARTA DEI SERVIZI

Questa carta dei servizi ha validità un anno e si riferisce alle attività svolte quotidianamente dalla Questura di Rieti con l'esclusione di situazioni straordinarie che dovessero verificarsi ed è soggetta a variazioni in relazione alle disposizioni di Legge che dovessero essere emanate.

Rieti, 23 gennaio 2017

CARTA DEI SERVIZI
DELLA QUESTURA DI RIETI

APPENDICE

1. <u>UFFICIO IMMIGRAZIONE</u>	<u>I</u>
2. <u>LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA</u>	<u>II</u>
3. <u>DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITA'</u>	<u>III</u>
4. <u>DOCUMENTI DI ESPATRIO</u>	<u>IV</u>

I – UFFICIO IMMIGRAZIONE

Cittadini dei Paesi Comunitari

L'Italia ha aderito agli accordi di Schengen per i quali è stato creato un unico sistema di visti ed ingressi. I paesi aderenti ai trattati di Schengen sono: **Austria – Belgio – Danimarca – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Islanda – Italia – Lussemburgo – Norvegia – Paesi Bassi – Portogallo – Spagna – Svezia.**

I cittadini facenti parte degli Stati aderenti all'accordo di Schengen, nonché quelli del **Regno Unito**, dell'**Irlanda**, della **Repubblica Ceca**, **Repubblica di Estonia**, **Repubblica di Cipro**, **Repubblica di Lettonia**, **Repubblica di Lituania**, **Repubblica di Ungheria**, **Repubblica di Malta**, **Repubblica di Polonia**, **Repubblica di Romania**, **Repubblica di Slovenia e Repubblica di Slovacchia**, non firmatari dell'accordo di Schengen e del **Liechtenstein**, possono liberamente circolare nell'area e soggiornare per un periodo massimo di tre mesi, solo con un valido documento di identificazione.

Se il periodo di soggiorno è superiore ai tre mesi, i cittadini comunitari debbono procedere alla iscrizione anagrafica nel comune di abituale dimora.

Al momento della richiesta di iscrizione ai cittadini comunitari verrà rilasciata una attestazione indicante il cognome e nome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data di presentazione dell'istanza di iscrizione.

Per i familiari stranieri dei cittadini dell'Unione Europea che intendano soggiornare per periodi superiori a tre mesi, permane l'obbligo di richiedere la carta di soggiorno che assume la denominazione di "carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione europea.

Tale carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rilasciata su modello cartaceo. La carta di soggiorno è rilasciata dal Questore del luogo di dimora dietro presentazione dell'istanza consegnata a scelta del richiedente o presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione o presso gli uffici postali abilitati (tramite kit con banda gialla).

Cittadini dei Paesi non Comunitari

Per i cittadini dei Paesi non comunitari, l'ingresso nel territorio nazionale può avvenire solo con un passaporto in corso di validità e dietro la concessione di un Visto di Ingresso rilasciato dall'Ambasciata Italiana del Paese di provenienza del cittadino straniero, nei casi in cui è prescritto.

Il visto di ingresso, solo per motivi di turismo, affari, invito e missione, non viene richiesto per i cittadini dei seguenti paesi: **Argentina –**

Australia – Bolivia – Brasile – Bulgaria – Canada – Cile – Corea del Sud – Costa Rica – Croazia – El Salvador – Eritrea – Giappone – Guatemala – Honduras – Israele – Malesia – Messico – Principato di Monaco – Nicaragua – Nuova Zelanda – Panama – Paraguay – Romania – Singapore – U.S.A. – Svizzera (esente da qualsiasi visto – circ n. 14/2001 Ministero Affari Esteri) – Uruguay – Venezuela.

N.B. REINGRESSO

Lo straniero, il cui soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto.

Per i cittadini extracomunitari, il soggiorno in Italia è consentito, dietro concessione di un permesso di soggiorno, che dovrà essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale.

Il Ministero dell'Interno, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Poste Italiane S.p.a. e gli Istituti di Patronato, ha adottato una nuova procedura per la ricezione delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno.

Tale procedura consiste nell'acquisto, presso gli uffici postali abilitati, di un kit, contenente la modulistica, l'indicazione dei documenti da allegare per ogni tipologia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno che verrà consegnato dal richiedente presso gli stessi uffici postali.

Gli **uffici postali** abilitati nella provincia di Rieti sono i seguenti:

Rieti, sede centrale di **Via Garibaldi** e succursali 2, **Via Isonzo**, 3, **Via Amelotti** e 4, **Viale Matteucci**;

Antrodoco, Borgorose, Cantalupo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Collevecchio, Fara Sabina, Leonessa, Limiti di Greccio, Montopoli, Percorocchiano, Poggio Bustone, Passo Corese, Posta, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Scandriglia, Selci, Toffia, Torricella, Vazia.

La presentazione delle istanze presso gli uffici postali è obbligatoria soltanto per i cittadini stranieri, mentre è facoltativa per quei cittadini stranieri familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea.

Le tipologie di permesso di soggiorno, la cui richiesta avverrà tramite gli uffici postali, sono:

- Affidamento (ad esclusione di affidamento con fini di adozione);
- aggiornamento permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo e soggiorni (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli);
- attesa riacquisto cittadinanza;
- attesa di occupazione;
- asilo politico (solo rinnovo);
- conversione del permesso di soggiorno;
- duplicato del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo;
- duplicato permesso di soggiorno;
- famiglia;
- famiglia minore 14-18 anni;
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato;
- lavoro subordinato stagionale;
- lavoro – casi particolari ex art. 27 T.U. 286/98;
- missione;
- motivi religiosi;
- permessi di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo;
- residenza elettiva;
- ricerca scientifica;
- status apolide (solo rinnovo);
- studio;
- tirocinio;
- tirocinio formazione professionale.

Dopo la consegna dei kit presso uno dei sopraindicati uffici postali abilitati lo straniero riceverà direttamente la data di convocazione presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione, dove si dovrà recare presentando 4 fotografie formato tessera con sfondo bianco e dove verrà sottoposto, nei casi previsti dalla legge, a rilievi foto dattiloscopici. Successivamente, lo straniero si presenterà presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione per il ritiro del documento di soggiorno.

Le tipologie di permessi di soggiorno, la cui richiesta avviene tramite la Questura sono:

- richiesta silo politico (solo primo rilascio);
- status apolide (solo primo rilascio);
- motivi umanitari;
- cure mediche;
- gara sportiva;
- giustizia;
- minore età;
- vacanze lavoro;
- nonché, per le tipologie sopra indicate la Questura è competente per il rilascio dei duplicati-aggiornamenti (cambio di domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), la conversione dei permessi di soggiorno e le istanze per il rilascio del soggiorno per la famiglia ex art. 19 del T.U. 286(98 (rinnovo tramite uffici postali).

I documenti necessari per ottenere il rilascio delle tipologie di permesso di soggiorno la cui richiesta avviene tramite la Questura sono i seguenti:

Apolidia (primo rilascio)

L'istanza, debitamente compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale o di altro documento di identità;
- dichiarazione dell'Ente che ha preso in carico il richiedente, relativa all'ospitalità e al mantenimento;
- fotocopia del documento di identità del responsabile dell'Ente.

Richiesta di Asilo Politico (solo primo rilascio)

L'istanza, debitamente compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale o di altro documento di identità;
- dichiarazione dell'Ente che ha preso in carico il richiedente asilo, relativa all'ospitalità e al mantenimento;
- fotocopia del documento di identità del responsabile dell'Ente.

Per chi è in attesa di una risposta dalla Commissione Territoriale da oltre sei mesi , è possibile richiedere detto permesso con la dicitura “con possibilità di lavoro”.

Asilo Politico

L'istanza, debitamente compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00;
- richiesta di titolo di viaggio;
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- mezzi di sostentamento (anche da lavoro);
- documentazione comprovante la sistemazione alloggiativa (contratto di locazione o comodato d'uso registrato all'Ufficio delle Entrate o dichiarazione di ospitalità, corredata dalla fotocopia del documento di identità dell'ospitante);
- iscrizione al S.S.N..

Il D. L.vo 251/2007 di gennaio 2007, ha integrato la legislazione di riferimento sullo status di rifugiato politico, introducendo la protezione sussidiaria in aggiunta ai motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del T.U. 286/98.

Pertanto, i permessi di soggiorno per asilo politico hanno durata di cinque anni, per protezione sussidiaria di tre anni e per motivi umanitari di un anno, previo riconoscimento da parte della competente Commissione territoriale sullo status di rifugiato.

Cure mediche

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1 marca da bollo di Euro 16,00;
- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale in visione;
- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta , pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali
- attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 % del costo complessivo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
- certificazione sanitaria attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Gara sportiva (è necessario il Visto).

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale in visione;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00;
- documentazione comprovante la sistemazione alloggiativa (contratto di locazione o comodato d'uso registrato all'Ufficio delle Entrate).

Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazioni di lavoro autonomo.

In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa di assenso è comunicata anche per via telematica allo sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

La dichiarazione nominativa di assenso ed il permesso di soggiorno possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della medesima federazione. Gli ingressi per lavoro autonomo sono considerati al di fuori della quote. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro e per motivi familiari può essere tesserato dal CONI , nell'ambito delle quote fissate.

Giustizia

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale in visione;
- documentazione attestante la disponibilità di mezzi di sostentamento sufficienti per il soggiorno in Italia;
- documentazione comprovante la sistemazione alloggiativa (contratto di locazione o comodato d'uso registrato all'Ufficio delle Entrate);
- richiesta dell'Autorità Giudiziaria (per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo) relativa alla presenza necessaria dello straniero in Italia in relazione a procedimenti penali in corso.

Invito (è necessario il Visto, solo se prescritto).

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1 marca da bollo di euro 16,00;
- 4 fotografie;
- dichiarazione di ospitalità;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale in visione;

- documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari per il rientro nel paese di origine;
- polizza assicurativa o iscrizione al S.S.N.;
- dichiarazione dell'Ente pubblico o privato relativa alla manifestazione od evento al quale lo straniero partecipa;
- fotocopia del documento di identità del responsabile dell'Ente.

Minore età

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale in visione o attestato consolare di identità;
- dichiarazione del parente straniero che accompagna il minore, relativa all'ospitalità ed al mantenimento dello stesso e fotocopia del permesso di soggiorno dello stesso straniero;
- o, in alternativa, dichiarazione dell'Ente che ha accolto il minore, relativa all'ospitalità ed al mantenimento dello stesso, e copia del documento di identità del responsabile dell'Ente;
- attestazione relativa al consenso dei genitori del minore in merito alla sua permanenza in Italia, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata Italiana all'estero (solo se i minori sono accompagnati);
- attestazione relativa al rapporto di parentela con il cittadino straniero che ospita il minore in Italia, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata Italiana all'estero (solo se i minori sono accompagnati);
- decreto di nomina di tutore o affidamento da parte del Tribunale dei Minori (se esistente).

In caso di nomina di tutore o affidamento da parte del Tribunale dei Minori o del Giudice Tutelare, la **concessione del permesso di soggiorno avviene per motivi di affidamento.**

Motivi Umanitari

L'istanza, debitamente compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale o di altro documento di identità;
- dichiarazione dell'Ente che ha preso in carico il richiedente, relativa all'ospitalità e al mantenimento;
- fotocopia del documento di identità del responsabile dell'Ente.

Vacanze lavoro (è necessario il visto)

L'istanza, debitamente compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- modulo da compilare;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbro e visti ed originale in visione;
- marca da bollo da Euro 16,00;
- 4 fotografie;
- autorizzazione al lavoro per un massimo di tre mesi se si tratta di scambi di giovani o di mobilità di giovani;
- nel caso di stranieri che giungano in Italia con un visto per vacanze -lavoro, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro successivamente all'ingresso nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro.

Non è richiesto il rilascio del permesso di soggiorno, ma soltanto di una dichiarazione di soggiorno, qualora la durata del soggiorno **non sia superiore a tre mesi** per i seguenti motivi:

- visite;
- affari;
- turismo;
- studio.

La nuova procedura di rilascio dei documenti di soggiorno prevede, quindi, la contestuale adozione del titolo di soggiorno in formato elettronico, prototipo documentale che in base a quanto stabilito dal regolamento deve essere emesso nei casi di autorizzazioni al soggiorno di durata superiore a tre mesi ivi compresa il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per cittadini stranieri.

Resterà in vigore, pertanto, il tradizionale modello cartaceo, attualmente in uso per i cittadini stranieri familiari dei cittadini dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Requisiti per il rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D. L.vo 8.01.2007 nr. 3).

Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera b, di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dalla A.S.L. competente per territorio, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1 del D. L.vo 286/98.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

Il permesso di soggiorno CE non viene rilasciato agli stranieri che:

- soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal T.U. 286/98 e dal regolamento di esecuzione;
- godono di uno status giuridico previsto dalle Convenzioni di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, del 1963 sulle relazioni consolari ecc.;

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato agli stranieri:

- pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero chi ha riportato condanne anche non definitive per i reati previsti dall'art. 380 del C.p.p. e limitatamente ai delitti non colposi previsti dall'art. 381 del C.p.p.. Ai fini dell'adozione del provvedimento di diniego il Questore tiene conto, altresì, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorative dello straniero.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sarà rilasciato in formato elettronico.

Scaglioni di reddito annuo dell'assegno sociale per i cittadini stranieri e comunitari

- **1 persona € 5.842,91;**
- **Per ogni persona in più € 2.921,55 (50% dell'importo richiesto per una persona);**

Per due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rinnovo deve essere richiesto:

- **90 giorni prima della scadenza se lo straniero ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato;**
- **60 giorni prima della scadenza se lo straniero ha un contratto di lavoro a tempo determinato;**
- **30 giorni prima della scadenza nei restanti casi.**

Inoltre, la Questura rilascia i seguenti Nulla Osta:

- **nulla osta per minori accompagnati che entrano in Italia per la realizzazione di programmi turistico-solidaristici promossi da associazioni o famiglie;**
- **nulla osta per lavoro autonomo;**
- **nulla osta per lavoro autonomo (lavoro artistico – art. 27 D. Lvo 286/98.**

NULLA OSTA

Nulla osta per minori accompagnati che entrano in Italia per la realizzazione di programmi turistico-solidaristici promossi da associazioni o famiglie;

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, in duplice copia, su carta intestata del proponente o di ospitalità della struttura, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del passaporto di ciascun minore ospitato e dei relativi accompagnatori;
- dichiarazione rilasciata dai nuclei familiari ospitanti, con allegata fotocopia di un documento d'identità dei residenti;
- elenco, in duplice copia, dei minori ed accompagnatori, abbinati alle relative famiglie ospitanti;
- fotocopia di un documento d'identità del responsabile della struttura;
- elenco delle persone che opereranno stabilmente nella struttura e fotocopia di un loro documento valido;
- documentazione attestante l'idoneità della struttura ai fini dell'ospitalità ;
- elenco, in duplice copia, dei minori non accompagnati, ospitati nella struttura;

La Questura competente , prima del rilascio del soggiorno , deve acquisire anche la polizza medico-infortunistica stipulata dal proponente, prevista dall'art. 34, comma 3, del D.L.vo 286/98, in relazione ai minori e agli adulti accompagnatori;

Ove reso necessario dalla cittadinanza dei minori e degli adulti accompagnatori, i relativi documenti di espatrio dovranno essere muniti di visto d'ingresso per motivi di turismo rilasciato dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana, mentre per la provenienza da Paesi non assoggettati a regime di visto, dovrà essere esibito all'Autorità di Frontiera anche l'originale dell'atto d'assenso all'espatrio di ciascun minore, debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana.

I minori che entrano in Italia in regime di esenzione da visto dovranno esibire alla frontiera l'originale dell'atto di assenso all'espatrio, tradotto in lingua italiana e legalizzato dall'Ambasciata italiana all'estero.

**Nulla Osta provvisorio per lavoro autonomo art. 39 D.P.R. 394/99
così come modificato dall'art. 36 del D.P.R. 334/04**

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1 marca da bollo di euro 16,00;
- fotocopia del passaporto;
- procura speciale, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata Italiana all'estero, con cui si delega un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante all'espletamento delle pratiche per l'ottenimento del relativo N.O.;
- Attestazione della Camera di Commercio o del competente Ordine Professionale, attestante i parametri di riferimento circa la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività autonoma (somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale);
- copia della domanda e della documentazione prodotta agli organi competenti per il rilascio degli atti di cui al punto precedente;
- attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro relativa alla sussistenza di quote di ingresso per lavoro autonomo.

Nulla Osta provvisorio per lavoro autonomo artistico (massimo 3 mesi)

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

- 1 marca da bollo di euro 16,00;
- fotocopia del passaporto;
- dichiarazione della Direzione Provinciale del Lavoro – Ufficio Ispezioni Lavoro circa la non instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- documentazione comprovante la sistemazione alloggiativa (contratto di locazione o comodato d'uso registrato all'Ufficio delle Entrate, dichiarazione, ecc.);
- fotocopia di un documento di identificazione del titolare della struttura;
- certificato di agibilità del locale, in corso di validità, dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

II – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

La licenza in senso proprio è un provvedimento, che consegue ad una istanza formulata dall'interessato e corredata della necessaria documentazione comprovante i requisiti per ciascuna attività richiesti, espresso dalla Pubblica Amministrazione, che ha l'obbligo di adottare il provvedimento, ovvero di accogliere o rigettare l'istanza, nei termini di legge.

Nulla Osta all'acquisto di armi

Il nulla osta all'acquisto di armi, rilasciato entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, autorizza all'acquisto, a qualsiasi titolo, al trasporto ed alla detenzione di armi.

Competente al rilascio è la Questura della provincia di residenza ove l'istanza, motivata, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dal quale risulti che il richiedente non è affetto da vizi o malattie mentali che fanno diminuire la capacità di intendere e di volere;
- due marche da bollo di Euro 16,00 ciascuna;
- **(solo per le armi da sparo)** abilitazione al maneggio delle armi, con copia del "foglio di Congedo" o "attestato di servizio" per chi ha svolto (o svolge) servizio militare (solo per coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno svolto o svolgono servizio nelle Forze Armate o in uno dei Corpi armati dello Stato) ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale. Tale abilitazione non è richiesta se l'interessato acquisisce le armi per successione (eredità) senza detenere munizioni.

Il possesso della capacità tecnica al maneggio delle armi dovrà essere autocertificato dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza, in considerazione del fatto che l'Amministrazione (Legge n. 183/2011) non può accettare né richiedere certificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti.

Il nulla osta non è necessario quando il richiedente è titolare di licenza di porto d'armi in corso di validità.

Denuncia di acquisto e detenzione di un'arma.

Chiunque acquisti e/o detenga un'arma, munizioni o materie esplodenti, anche se già titolare di licenza di porto di pistola o di fucile, deve presentarne denuncia, entro 72 ore, sull'apposito modulo, all'Ufficio di Pubblica Sicurezza.

La denuncia viene annotata in un registro, la cui annotazione viene menzionata sulla copia restituita al denunciante.

Licenza di collezione di armi da sparo comuni e sportive e licenza di collezione di armi da sparo antiche, artistiche o rare.

Chi intende detenere armi, corte o lunghe, in numero superiore a tre (se comuni) ed a sei (se sportive), oppure detenere armi da sparo antiche, cioè quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890, artistiche o rare, in numero superiore a otto, deve munirsi di apposita licenza rilasciata, entro 120 giorni, dalla Questura ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dal quale risulti che il richiedente non è affetto da vizi o malattie mentali che fanno diminuire la capacità di intendere e di volere;
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
- 2 marche da bollo di Euro 16,00.

Tale licenza ha carattere permanente e non consente la detenzione del relativo munizionamento.

Licenza di collezione per una sola arma comune da sparo.

Può essere rilasciata licenza per la collezione anche per una sola arma comune da sparo. Competente al rilascio è la Questura, ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dal quale risulti che il richiedente non è affetto da vizi o malattie mentali che fanno diminuire la capacità di intendere e di volere;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00.

La licenza ha carattere permanente, non consente la detenzione del relativo munizionamento e viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Licenze di importazione e di esportazione di armi comuni da sparo.

Competente al rilascio è la Questura, ove le istanze, compilate sull'apposito modulo, devono essere presentate e ove vengono rilasciate entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

La licenza di esportazione di armi comuni da sparo autorizza all'esportazione definitiva o temporanea di armi nei paesi non facenti parte dell'Unione Europea; l'esportazione temporanea è ammessa solo per motivi venatori o sportivi, nel limite di 3 armi e 200 munizioni.

La licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo autorizza all'importazione di armi comuni da paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

Se il numero di armi è superiore a tre nel corso dello stesso anno solare occorre anche la licenza dell'Ufficio Territoriale del Governo.

Licenza di fabbricazione e/o commercio di armi comuni da sparo e licenza di riparazione di armi comuni da sparo.

Competente al rilascio, entro 120 giorni, è la Questura, ove le istanze, compilate sull'apposito modulo, devono essere presentate corredate della seguente documentazione:

- eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se il richiedente agisce in nome e per conto di una società;
- abilitazione alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione Tecnica di Vigilanza per le Materie Esplosive;
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
- planimetria dei locali;
- potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione ecc.);
- registro di carico e scarico armi con marca da bollo di Euro 16,00;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00.

Le licenze deve essere rinnovate annualmente.

Licenza di porto di arma lunga per difesa personale.

La licenza autorizza al porto dell'arma fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale. Competente al rilascio è la Questura della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio, ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, e prodotta con una marca da bollo di 16€, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- 2 fotografie;
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dal quale risulti che il richiedente non è affetto da vizi o malattie mentali che fanno diminuire la capacità di intendere e di volere;
- abilitazione al maneggio delle armi, con copia del "foglio di Congedo" o "attestato di servizio" per chi ha svolto (o svolge) servizio militare (solo per coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno svolto o svolgono servizio nelle Forze Armate o in uno dei Corpi armati dello Stato) ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale.

Il possesso della capacità tecnica al maneggio delle armi dovrà essere autocertificato dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza, in considerazione del fatto che l'Amministrazione (Legge n. 183/2011) non può accettare né richiedere certificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti.

- ricevuta di versamento di Euro 173,16 sul c/c n. 8003 intestato all'Ufficio registro tasse e Concessioni Governative di Roma;
- ricevuta di versamento di Euro 1,23 sul c/c n. 208025 intestato alla Tesoreria dello Stato, sede di Rieti, per il costo del libretto;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00.

Il requisito del motivato bisogno di andare armati deve essere espressamente enunciato; la sua sussistenza viene accertata d'ufficio. La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente.

Validità della licenza: annuale

Licenza di porto di fucile per uso caccia.

La licenza autorizza al porto dell'arma fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia ed al trasporto su tutto il territorio nazionale sempre. Competente al rilascio è la Questura della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio, ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, e prodotta con una marca da bollo di 16€, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- 2 fotografie;
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia;
- abilitazione al maneggio delle armi, con copia del "foglio di Congedo" o "attestato di servizio" per chi ha svolto (o svolge) servizio militare (solo per coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno svolto o svolgono servizio nelle Forze Armate o in uno dei Corpi armati dello Stato) ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale.

Il possesso della capacità tecnica al maneggio delle armi dovrà essere autocertificato dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza, in considerazione del fatto che l'Amministrazione (Legge n. 183/2011) non può accettare né richiedere certificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti.

(in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta);

- abilitazione all'attività venatoria rilasciata, a seguito di esame, dall'Ufficio Caccia e Pesca della provincia di Rieti, (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta);
- ricevuta di versamento di Euro 173,16 sul c/c n. 8003 intestato all'Ufficio registro tasse e Concessioni Governative di Roma;
- ricevuta di versamento di Euro 1,27 sul c/c n. 208025 intestato alla Tesoreria dello Stato, sede di Rieti, per il costo del libretto;
- ricevuta di versamento di Euro 32,65 sul c/c n. 63101000 intestato a Regione Lazio – Tasse concessioni regionali o, in alternativa, bonifico bancario sul c/c IBAN: IT75C0760103200000063101000 causale rilascio licenza porto di fucile uso caccia ;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00.

La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ha una validità di sei anni ed ha efficacia attraverso il pagamento annuale delle tasse di Concessioni Governative.

Licenza di porto d'arma per tiro a volo

La licenza autorizza il porto di arma lunga per l'esercizio dello sport del tiro a volo. Competente al rilascio è la Questura della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio, ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, e prodotta con una marca da bollo di 16€, deve essere presentata corredata, anche per il rinnovo, della seguente documentazione:

- 2 fotografie;
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia;
- abilitazione al maneggio delle armi, con copia del “foglio di Congedo” o “attestato di servizio” per chi ha svolto (o svolge) servizio militare (solo per coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno svolto o svolgono servizio nelle Forze Armate o in uno dei Corpi armati dello Stato) ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale.

Il possesso della capacità tecnica al maneggio delle armi dovrà essere autocertificato dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza, in considerazione del fatto che l'Amministrazione (Legge n. 183/2011) non può accettare né richiedere certificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti.

(in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta);

- ricevuta di versamento di Euro 1,27 sul c/c n. 208025 intestato alla Tesoreria dello Stato, sede di Rieti, per il costo del libretto;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00.

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata ogni sei anni.

Nulla Osta al trasporto dell'arma su carta di riconoscimento per i componenti di società del tiro a segno riconosciute.

Si tratta del nulla osta che viene apposto dall'Autorità di P.S. a chi è titolare di una carta di riconoscimento emessa dal presidente di una società di tiro a segno riconosciuta che autorizza al trasporto dell'arma solo nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, dall'abitazione al campo di tiro. Competente al rilascio è la Questura ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia;
- carta di riconoscimento rilasciata dalla sezione del tiro a Segno Nazionale.

Il nulla osta viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ed è valevole per tre anni.

Carta Europea delle armi da fuoco.

Si tratta di un titolo di polizia che autorizza l'estensione, sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, delle autorizzazioni alla detenzione, al trasporto ed al porto di armi lunghe. (Può essere richiesta da tutti i cittadini dell'UE domiciliati nel territorio dello Stato). Competente al rilascio è la Questura ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- 2 fotografie;
- fotocopia della licenza di porto d'armi in corso di validità;
- (solo per la licenza da caccia) fotocopie dei versamenti relativi alla validità annuale della licenza;
- fotocopia della denuncia di detenzione delle armi;
- ricevuta di versamento di Euro 0,83 sul c/c postale n. 208025 intestato alla tesoreria Provinciale dello Stato, sede di Rieti, per il costo della carta Europea – per la versione bilingue euro 1,87;
- 2 marche da bollo di Euro 16,00 ciascuna.

La carta viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque dopo la scadenza della licenza di porto di fucile.

Nulla Osta per l'acquisto di esplosivi della II e III categoria.

Il nulla osta autorizza all'acquisto di materiale esplodente nella quantità autorizzata dall'Autorità locale di P.S. del luogo di impiego o dal Corpo Nazionale delle Miniere. Competente al rilascio è la Questura ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di una società;
- certificazione dell'Autorità Locale di P.S. previsto dall'art. 104 del regolamento di esecuzione del TULPS e autorizzazione del Corpo Nazionale delle Miniere;
- eventuale relazione tecnico descrittiva delle modalità adottate al fine di mantenere efficienti le difese antifurto del materiale esplodente nel periodo di giacenza nel luogo di lavorazione, ai sensi degli articoli 20 e 20 bis Legge n. 110 del 18.04.1975;
- due marche da bollo di Euro 16,00 ciascuna.

Il nulla osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Nulla Osta per l'acquisto di esplosivi della I, IV, e V categoria.

Il nulla osta autorizza all'acquisto, anche sotto forma di cartucce, di prodotti esplodenti della I categoria (polvere pirica e prodotti affini), IV categoria (artifici e prodotti affini) e V categoria (munizioni e giocattoli pirici). Competente al rilascio è la Questura in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio.

Nell'istanza deve essere indicato il motivo per cui si intende acquistare e detenere l'esplosivo e devono essere allegate due marche da bollo di Euro 16,00 ciascuna.

Autorizzazione all'accensione di fuochi o ad esplodere fuochi artificiali.

La licenza autorizza le accensioni pericolose (falò) o lo sparo di materiali esplodenti (fuochi artificiali). Competente al rilascio è l'Autorità locale di P.S. (Sindaco o la Questura, qualora si intendano effettuare gli spari e le accensioni nell'ambito del capoluogo di provincia) ove l'istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- la relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del materiale che si intende accendere e delle attrezzature eventualmente impiegate;
- copia del certificato di idoneità per l'accensione dei fuochi artificiali;
- 2 marche da bollo di Euro 16,00 ciascuna.

Licenza per l'esercizio del mestiere di fochino

La licenza per l'esercizio del mestiere di fochino (valevole per tre anni) è subordinata all'accertamento preventivo della capacità tecnica del richiedente previsto dall'art. 27 D.P.R. 302/56 ed al previo Nulla Osta del Questore della provincia in cui il richiedente risiede (art. 8 D.L. 144/05) da richiedere presentando una istanza corredata di n. 2 marche da bollo da Euro 16,00.

III – DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITA'

Nei casi seguenti, le Licenze di Pubblica Sicurezza sono sostituite da una dichiarazione di inizio attività in cui si autocertifica il possesso dei requisiti di legge che consentono al cittadino di intraprendere una determinata attività.

Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la presenza di eventuali motivi ostativi alla continuazione dell'attività.

Licenza per il commercio di preziosi.

Licenza per il commercio di preziosi all'ingrosso.

Licenza per il commercio di oggetti con montature o guarnizioni in metallo prezioso.

Le licenze sono sostituite dalle denunce di inizio attività da presentarsi in Questura, attraverso una istanza, compilata sull'apposito modello, corredate della seguente documentazione:

- legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di una società;
- potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione ecc.);
- registro delle operazioni per l'acquisto e la vendita di oggetti preziosi usati;
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo;
- planimetria dei locali;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00.

Licenza per l'esercizio di scommesse.

Autorizza alla raccolta delle scommesse per le gare consentite dall'ordinamento vigente. Competente al rilascio è la Questura, ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, in duplice copia, deve essere presentata. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della seguente documentazione:

- legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di una società;
- potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione ecc.);
- concessione dell'esercizio di scommesse da parte dei competenti Organi dello Stato;
- duplice copia del Regolamento del Gioco;
- 2 marche da bollo di Euro 16,00 cadauna.

Licenza per Agenzia di Affari.

Autorizza ad un'attività giuridica o materiale da svolgere su mandato nel campo di: recupero crediti. Competente al rilascio è la Questura, ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di una società;
- potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione ecc.);
- planimetria dei locali;
- tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di mercato, in triplice copia e di cui una in bollo;
- deposito cauzionale di Euro 1.032,91 vincolato a favore della Questura di Rieti;
- registro "giornale degli affari" con marca d bollo di Euro 14,62;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00.

Per quanto attiene all'attività giuridica o materiale da svolgere su mandato nel campo di: agenzia matrimoniale; Pubblici Incanti e Pubbliche relazioni, gli interessati dovranno presentare alla Questura esclusivamente una comunicazione di inizio attività.

Preventivo avviso di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, video cassette, musicassette o altro supporto.

Autorizza il titolare di una attività ad essere iscritto nel registro previsto dall'art. 75 bis del T.U.L.P.S.. Competente all'iscrizione e la Questura della provincia ove ha sede l'attività. Dovrà essere presentata la richiesta su apposito modulo, in duplice esemplare, allegando copia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Nulla Osta al Volo Sportivo.

Consente al richiedente di poter conseguire l'attestato di idoneità per il volo sportivo. Competente a ricevere la richiesta è la Questura della provincia ove risiede l'interessato. Dovrà essere presentata la richiesta su apposito modulo, in duplice esemplare, allegando copia di un documento di riconoscimento del richiedente e due marche da Euro 16,00 cadauna.

Licenza per l'installazione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche

Chiunque intende aprire un esercizio pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie nel quale vengano posti a disposizione dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche deve chiederne licenza al Questore. La richiesta dovrà essere presentata su apposito modulo, con applicata una marca da Euro 16,00 ed allegando la dichiarazione di consenso del rappresentante nel caso l'attività venga svolta a mezzo di un rappresentante. I modelli possono essere ritirati presso lo sportello della Divisione P.A.S. e/o sulla pagina web della Questura di Rieti.

IV – DOCUMENTI DI ESPATRIO

Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.

Per i minori degli anni 10, tuttavia, l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato in un'apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale) il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato.

Il passaporto viene rilasciato dalle Questure e, all'estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

I passaporti hanno una validità di 10 anni ed alla scadenza dovranno essere nuovamente richiesti ex-novo.

La domanda per il rilascio del passaporto, corredata della documentazione occorrente, può essere presentata:

In Italia: nel luogo di residenza, dimora o domicilio, presso la Questura od il Commissariato di P.S., ovvero, in assenza di detti uffici, presso il locale Comando Stazione dei Carabinieri.

All'estero: presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.

I cittadini in entrata ed uscita dalla Libia sono tenuti ad esibire, attraverso un apposito timbro apposto sul passaporto, la traduzione in lingua araba dei dati anagrafici. Tale passaporto deve essere presentato, per il necessario Visto, presso l'Ambasciata Libica a Roma (ufficio Popolare della Jamahiria Araba Libica Popolare Socialista).

Si comunica, infine, che l'ingresso nel territorio della Repubblica di Macedonia può avvenire esclusivamente con un passaporto in corso di validità.

A partire dal 26 ottobre 2006 il passaporto a lettura ottica ed il passaporto digitale sono stati sostituiti da un unico passaporto denominato passaporto elettronico avente, oltre a dati a lettura ottica e la fotografia in stampa digitale, un chip integrato contenente i dati dell'intestatario e del passaporto nonché, a partire dal 21 maggio 2010, le impronte digitali del titolare.

Requisiti per il rilascio del passaporto elettronico

Richiedente maggiorenne

- richiesta scritta;
- 2 fotografie recenti su carta fotografica e sfondo bianco;
- 1 marca di concessione governativa dell'importo di Euro 73,50;
- versamento di Euro 42,50 per il rilascio del libretto sul c/c postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro avente come causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.

Ai sopraelencati documenti bisogna aggiungere: in caso di richiedente coniugato, convivente, separato, divorziato o non convivente con figli minori:

- atto di assenso da parte dell'altro genitore.
In caso di rifiuto da parte dell'altro genitore bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per richiedere il relativo Nulla Osta.

A partire dal 25 novembre 2009 non è più possibile iscrivere figli minori sul passaporto dei genitori.

I passaporti con iscrizione dei minori rilasciati prima del 25 novembre 2009 restano validi fino alla data di scadenza.

Dal 27 giugno 2012 il minore può viaggiare in Europa ed all'estero solo con un documento di viaggio individuale.

Richiedente minore degli anni 18

In caso di rilascio del passaporto ai minori di anni 18 tale documento avrà la seguente validità:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| • Minori da 0 a 3 anni | validità triennale | (3 anni) |
| • Minori da 3 a 18 anni | validità quinquennale | (5 anni) |

La documentazione necessaria per il rilascio del passaporto è la seguente:

- Richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale (con atto di assenso sottoscritto davanti al Pubblico Ufficiale o con nulla osta del Giudice Tutelare);
- 2 fotografie recenti su carta fotografica e sfondo bianco;
- 1 marca di concessione governativa dell'importo di Euro 73,50;
- versamento di Euro 42,50, intestato al minore, per il rilascio del libretto sul c/c postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro avente come causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.

NB: se il minore non ha compiuto i 14 anni e deve viaggiare con persone diverse dai genitori viene richiesta una dichiarazione di accompagnamento indicante le persone che accompagnano il minore.

Religiosi missionari

- richiesta scritta;
- 2 fotografie recenti su carta fotografica e sfondo bianco;
- versamento di Euro 42,50 per il rilascio del libretto sul c/c postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro avente come causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.
- Dichiarazione rilasciata dai Superiori dell'Ordine Religioso attestante lo stato di missionario.

Rilascio del passaporto collettivo

Il passaporto collettivo ha una durata massima di mesi 4 dalla data del rilascio e può essere richiesto per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici o per altri previsti da accordi internazionali.

Il documento consente l'espatrio per un solo viaggio di gruppi composti da un numero di persone non inferiore a 5 e non superiore a 50.

Il capogruppo deve essere titolare di un passaporto individuale valido.

Il richiedente dovrà presentare istanza scritta sull'apposito modello da ritirare presso gli uffici della Questura di Rieti, allegando la seguente documentazione:

- elenco in duplice copia dei componenti del gruppo ordinati alfabeticamente;
- 1 ricevuta di versamento di Euro 5,50 sul c/c postale n. 14595029 intestato alla Questura di Rieti;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione per ogni partecipante;
- delibera del consiglio di istituto (per le gite scolastiche).

Questo opuscolo è stato redatto a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Rieti con la collaborazione della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Ufficio Immigrazione.

Le informazioni presenti in questo opuscolo hanno valore solamente indicativo e possono subire delle modificazioni.

Si invitano pertanto gli utenti a contattare, per ogni chiarimento e per completezza delle informazioni, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico raggiungibile alla utenza telefonica 0746 299562

Per le informazioni relative all'Ufficio Immigrazione è attivo uno sportello telefonico all'utenza 0746 299674.

Aggiornata al 23 gennaio 2017